



COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 21/07/2017

OGGETTO:

ORDINANZA SINDACALE IN DEROGA LA DISPOSTO DELL'ART16/BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE PRODOTTE DA CANTIERI EDILI ED ASSIMILABILI DA VENERDI' 11 A DOMENICA 27 AGOSTO 2017.

IL SINDACO

Visto l'art 16/bis del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana che recita:

" Fermo restando quanto previsto da normativa specifica in materia di livelli di emissioni sonore e fatte salve le disposizioni specifiche in termini di deroga temporanea ai limiti di classificazione acustica riportate nel Regolamento acustico comunale vigente, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative di qualunque forma che siano fonti d'inquinamento acustico:

- tutti i giorni dal 1° agosto al 31 agosto, dal 25 dicembre al 6 gennaio e nella settimana Pasquale;

- nelle giornate festive dal 1° luglio al 31 agosto;

- nei restanti periodi, nei giorni feriali dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 20.00 alle 08.00 e, nei giorni festivi, dalle 12.00 alle 9.00;

Quando sia ritenuto necessario, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente, con un provvedimento del Sindaco il divieto di esercitare può essere normato diversamente da quanto previsto a livello generale nel precedente comma"...

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i;

ORDINA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto qui richiamate quale parte integrante e sostanziale

IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALL'ART.16/BIS DEL SUCCITATO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA, LA SOSPENSIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ RUMOROSE PRODOTTE DA SCAVI, CANTIERI EDILI ED ASSIMILABILI DA VENERDI' 11 AGOSTO A DOMENICA 27 AGOSTO 2017.

Del presente provvedimento dovrà essere data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

Il personale dell'Ufficio Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza.

A norma dell' art. 3 - 4° comma della L. n. 241/1990 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso al Sig. Prefetto della Provincia di Torino (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

IL SINDACO
Francesco AVATO



Francesco Avato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/07/2017

Registro Pubblicazioni n. 961



Il Responsabile dell'Albo

[Signature]